

ANDREA BUCELLI

**Azione di riduzione e decorrenza della prescrizione:
l'ultima parola delle Sezioni unite della Cassazione**


Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 2005
pagg. 1606-1609

UTET
GIURIDICA

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 25 ottobre 2004, n. 20644
— CORONA Presidente — TRIDA Relatore — IANNELLI
P. M. (conf.). — P. - P.

Successione legittima e testamentaria — Successione necessaria — Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari — Azione di riduzione — In genere — Termine di prescrizione — Decorrenza (C. c. artt. 2946, 2935, 620, 623, 481, 475).

Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (1).

 **Omissis.** — **Motivi:** Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il ricorso principale viene riproposta la questione della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione, ed è per risolvere il contrasto esistente sul punto che la causa è stata rimessa alle Sezioni unite di questa Suprema Corte. Secondo un orientamento il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione (sentenza 4230/1987, per la quale non ha rilievo l'individuazione del momento in cui il legittimario ha scoperto la lesione della propria quota di riserva; sentenza 11809/1997, per la quale non rilevano né l'eventuale ignoranza dell'esistenza di un testamento, né la circostanza che eventualmente il testamento olografo non sia in possesso del legittimario). Secondo una più recente decisione (sentenza 5920/1999, la quale si ricollega alla sentenza 99/1970), invece, il termine di prescrizione dell'azione di riduzione inizia a decorrere dalla pubblicazione del testamento. Soltanto da tale momento, che determina una presunzione *iuris tantum* di conoscenza delle disposizioni lesive, i legittimari sono in condizione di fare valere il loro diritto e richiedere la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, atteso che da tale data, salvo prova contraria, sono a conoscenza della lesione. In base al combinato disposto degli artt. 620 e 623 c.c., in relazione all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, la riduzione delle disposizioni contenute in un te-

stamento non può essere chiesta se le stesse non sono ancora a conoscenza di coloro che da quelle disposizioni hanno visto lesa il proprio diritto di legittimari e a nulla rileva che il testamento sia esecutivo. Tale decisione ha, poi, aggiunto che, anche se il testamento pubblico è eseguibile subito, e sin dall'apertura della successione (art. 61 legge notarile e *a contrariis* ex art. 623, comma 4, c.c.), la comunicazione agli eredi ed ai legatari prevista dall'art. 623 c.c. deve essere fatta a cura del notaio che il testamento ha ricevuto e solo dall'avvenuta pubblicazione può discendere una presunzione *iuris tantum* di conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Ritiene il collegio che nessuno degli orientamenti esposti meriti completa adesione.

In proposito sembra opportuno premettere due osservazioni.

In primo luogo, nessuna norma prevede che il termine (incontestabilmente quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.) per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della successione. In secondo luogo, un problema di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni infatti, è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il *relictum* a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui la (potenziale) lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso, infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione. Appare allora evidente che se manca la situazione di danno (accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento) alla quale l'azione di riduzione consente di porre rimedio, non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione. Per potere eliminare la situazione di incertezza il legittimario potrà esperire nei confronti del chiamato all'eredità per testamento l'*actio interrogatoria* ex art. 481 c.c. Alla luce di tali considerazioni appare evidente che non si può condividere l'orientamento

mento di cui sono espressione le sentenze 4230/1987 e 11809/1997, in sostanziale applicazione del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte secondo il quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rilevano gli impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto. Con la sola apertura della successione, infatti, non si è ancora realizzata la lesione della legittima e quindi mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predisposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione. L'orientamento in questione può essere ritenuto valido, alla luce del principio in precedenza richiamato in tema di interpretazione dell'art. 2935 c.c., nel senso che, successivamente alla accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a testamento, non costituisce ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione la mancata conoscenza da parte del legittimario leso di tale accettazione dell'eredità.

Non può condividersi neppure l'orientamento espresso dalla più recente sentenza 5920/1999, a prescindere dalla considerazione che la decorrenza della prescrizione viene ricollegata ad una conoscenza delle disposizioni lesive della legittima desumibile in base ad una presunzione *iuris tantum* di cui non vi è traccia nella legge e che comunque manca di fondamento logico. Per quanto riguarda il testamento pubblico, infatti, la comunicazione agli eredi e legatari da parte del notaio che l'ha ricevuto, prevista dall'art. 623 c.c., potrebbe in astratto valere come presunzione di conoscenza (salvo individuare le concrete conseguenze sul piano giuridico) per i destinatari di tale comunicazione, ma non per il legittimario leso in base a tale testamento. Per quanto riguarda specificamente il testamento olografo, ricollegando l'inizio della prescrizione dell'azione di riduzione alla pubblicazione dello stesso, a prescindere dal fatto che anche in tal caso non viene chiarito quale sarebbe il fondamento di una presunzione di conoscenza da parte dei legittimari non si tiene conto che:

a) tale pubblicazione può anche mancare (cfr. la sentenza di questa Suprema Corte 3636/2004);

b) tale pubblicazione deve essere richiesta da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere — ed anzi spesso è — persona diversa dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione dell'eredità da parte del chiamato;

c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo, anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, comma 1 c.c.

Alla pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperi-

mento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di erede. Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione. — *Omissis*.

(1) Azione di riduzione e decorrenza della prescrizione: l'ultima parola delle Sezioni unite della Cassazione

SOMMARIO: 1. Il contrasto giurisprudenziale sul *dies a quo*. — 2. Azione di riduzione e petizione d'eredità: un confronto significativo. — 3. Lesione «attuale» e «potenziale», disposizioni che possono pregiudicare i diritti dei legittimari. — 4. Prescrizione: decorrenze in materia successoria. — 5. Interpretazione dell'art. 2935 c.c. e *dies a quo* dell'azione di riduzione. — 6. Successione del legittimario, fatti sopravvenuti all'apertura della successione ed «opposizione al diritto». — 7. Regime della prescrizione ed azione di riduzione.

1. Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni unite della Cassazione compongono un contrasto apertosi nella giurisprudenza della II Sezione civile da quando Cass., 15 giugno 1999, n. 5920 smentiva precedenti pronunzie dello stesso giudice di legittimità (da ultimo Cass., 25 novembre 1997, n. 11809).

Oggetto dell'incertezza interpretativa, il *dies a quo* della prescrizione — pressoché unanimemente riconosciuto come decennale — per l'azione di riduzione a tutela dei legittimari.

Precedenti decisioni assumevano a riferimento cronologico la data canonica della successione *mortis causa*: il giorno della morte, l'apertura della successione cioè (art. 456 c.c.); di contro la sentenza più recente sopra citata faceva slittare il decorso del termine prescrizione alla successiva pubblicazione del testamento (art. 620 c.c.). E poiché le due date possono ovviamente divergere anche di molto l'una dall'altra, gli effetti che possono derivarne in termini di tutela dei legittimari e, corrispondentemente, di stabilità degli acquisti derivanti da disposizioni lesive della legittima o a queste comunque riconducibili (cfr. artt. 563, 2652, n. 8, c.c.), possono essere significativamente distanti.

Per questo, il risolto dubbio interpretativo merita di esser senz'altro segnalato. Tanto più che in esso convergono argomenti e considerazioni di ordine successorio — attinenti in particolare alla natura dei diritti dei legittimari, frammisti ad ulteriori elementi strettamente connessi ai principi in tema di prescrizione — su cui conviene soffermarsi.

2. È diffusa convinzione che l'azione di riduzione si estingua (oltre che per rinuncia anche) per prescrizione.

Lo si deduce da alcune circostanze.

Ad esempio, dallo stesso silenzio del codice civile: proprio perché, a differenza di altri rimedi successori (artt. 533, 2° comma, 763, 3° comma, c.c.), il legislatore nulla ha previsto, l'azione di riduzione sarebbe assoggettata a prescrizione decennale *ex art. 2946 c.c.*¹⁾

Analoga conclusione si ricava dalla natura personale dell'azione di riduzione: azione di risoluzione contrattuale secondo taluno²⁾, certamente diversa da altre azioni secondo larga parte della giurispru-

¹⁾ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1992, 319 e seg.; L. FERRI, *Legittimari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 262; PINO, *La tutela del legittimario*, Pa-

dova, 1954, 62; CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943, 287. Sporadiche le decisioni contrarie: App. Genova, 6 novembre 1965, in *Temì genovese*, 1965, 244; Trib. Venezia, 15 luglio 1960, in *Foro It.*, 1960, I, 1416.

²⁾ COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, 1938, 374.

denza³⁾, e dunque: «Escluso il suo carattere reale, i termini di prescrizione non possono essere (...) quelli previsti per l'azione di rivendicazione»⁴⁾.

È dal confronto — ricorrente e per lo più proposto in termini di differenziazione — con l'azione di petizione di eredità che scaturiscono ulteriori interessanti rilievi. Diverse per presupposti ed oggetto⁵⁾, le due azioni divergono anche sotto il profilo della prescrizione: l'art. 533, 2° comma, c. c. indica la *petitio* come imprescrittibile, mentre la disciplina della successione necessaria in proposito tace.

Il tema è oltretutto importante occasione per sottoporre a verifica le molteplici costruzioni dogmatiche elaborate in tema di legittima.

La *petitio hereditatis* tutela la qualità ereditaria (art. 533 c. c.). Ora, se il legittimario pretermesso fosse fin dall'apertura della successione ed *ipso iure* erede — se ne era fermamente convinti soprattutto sotto il vigore del codice abrogato⁶⁾ — l'azione di riduzione finirebbe col coincidere con la petizione ereditaria⁷⁾. In altri termini: se all'apertura della successione il legittimario — anche pretermesso — fosse erede, a lui spetterebbe una quota di *relictum*⁸⁾ e, conseguentemente, ove «volesse conseguire, col riconoscimento del suo diritto ereditario, i beni ad altri attribuiti nel testamento sia con istituzione di erede sia con attribuzione di legato», bisognerebbe «riconoscere ben altra azione, l'azione cioè di petizione di eredità»⁹⁾. Ma la *qualitas* ereditaria del legittimario non è automatica, acquisita *ex lege* all'apertura della successione, sostiene la dottrina pressoché unanime formata sotto il codice vigente; e si conferma così che le due azioni restano ben distinte tra loro (artt. 533, 1° comma, 554 e segg., c. c.)¹⁰⁾, mentre la giurisprudenza ne trae tutte le conseguenze, anche sotto il profilo processuale¹¹⁾.

Dottrina e giurisprudenza pongono il problema della prescrizione nella prospettiva dell'azione, a prescindere dal corrispondente diritto tutelato¹²⁾. Ma se azione e diritto sono connessi, dovrebbero avere identica durata; nell'art. 2934 c. c. è scritto poi di «diritti» e, dunque, se si sposta l'attenzione dallo «strumento» al «fine» — come suggeriva un

tribunale di molti anni fa¹³⁾ — la conclusione non cambia: il diritto del legittimario, non essendo soggetto a diverso termine di prescrizione, *ex* 2946 c. c., dovrà sottostare all'ordinaria prescrizione decennale.

D'altra parte, una diversa prescrizione (quale?) presupporrebbe, o un diritto imprescrittibile, oppure uno soggetto a prescrizione non decennale. Di ciò è consapevole chi¹⁴⁾, pur convinto assertore della tesi della natura reale del diritto di legittima, ammette che — per coerenza e con «tormento» — dovrebbe dedursene l'imprescrittibilità (arg. art. 948, 3° comma, c. c.) o, tutt'al più, la prescrizione ventennale (arg. art. 954, 4° comma, 1073 c. c.)¹⁵⁾.

Ma, allora, perché non saggiare la natura relativa dei diritti di legittima, soluzione invero solo sporadicamente esplorata in dottrina *sub specie* di diritto di credito¹⁶⁾?

3. Acquisita comunque la prescrizione decennale dell'azione di riduzione, le Sezioni unite intervengono a dirimere il controverso *dies a quo*.

In conformità alla regola generale del diritto ereditario¹⁷⁾, la data ricercata avrebbe dovuto coincidere con l'apertura della successione: «perché solo allora sorge il diritto ad avere la legittima e quindi l'interesse ad agire in riduzione»¹⁸⁾, dal momento che «solo con l'apertura della successione è possibile al legittimario accertare l'esistenza di una eventuale lesione dei propri diritti»¹⁹⁾. Anzi: parte della giurisprudenza ritiene che non dovrebbe rilevare nessun altro momento ed evento, né precedente — la data della donazione²⁰⁾ — né successivo, anche se la lesione, in concreto, non può che essere accertata a posteriori, all'indomani dell'apertura della successione. Altre sentenze precisano che, ai fini del decorso della prescrizione in parola, «a nulla vale addurre degli inconvenienti, che possono verificarsi allorché si scopra l'esistenza di un testamento a molta distanza dalla morte del testatore»²¹⁾.

Stante il silenzio sul punto riscontrabile nel capo «Dei legittimari», un tal genere di affermazioni richiede tuttavia un qualche ulteriore va-

³⁾ Nella giurisprudenza più antica, *ex plurimis*, App. Cagliari, 30 giugno 1962, in *Riv. Giur. Sarda*, 1962, 465 e seg.; Trib. Napoli, 11 aprile 1961, in *Dir. e Giur.*, 1961, 380; App. Palermo, 30 marzo 1956, in *Mass. Giust. Civ.*, 1956, 34; Id. Napoli, 27 agosto 1946, in *Dir. e Giur.*, 1947, 92.

⁴⁾ Così Trib. Napoli, 9 maggio 1959, in *Foro It.*, 1960, I, 243.

⁵⁾ V., per tutti, PINO, *La tutela*, cit., 84 e segg.

⁶⁾ Ma già allora emergeva, stringente, l'obiezione di ASCOLI, *Legato a tacitazione di legittima*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1922, 604, che, sottoposta a critica da FERRARA, *La figura del legittimario*, in *Giur. It.*, 1923, IV, 128, sarebbe stata poi ripresa e sviluppata da SANTORO-PASSARELLI, *Legato privativo della legittima*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1935, 249.

⁷⁾ Così NOVELLA, nota a Cass., 11 marzo 1966, n. 699, in *Foro It.*, 1967, 367, approvato da AZZARITI, *Diritti dei legittimari e loro tutela*, Padova, 1975, 10 e segg., 65; cfr. anche BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile. Le successioni a causa di morte*, Torino, 1996, 246; App. Cagliari, 7 agosto 1959, in *Riv. Giur. Sarda*, 1960, 69 e segg., e Trib. Mantova, 3 dicembre 1956, in *Corti di Brescia e Venezia*, 1957, 542.

⁸⁾ Cfr., soprattutto, CICU, *Successione necessaria*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1947, 132.

⁹⁾ Cass., 15 marzo 1958, n. 867, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 1956.

¹⁰⁾ Ad esempio, LAZZARO, *Natura potestativa dell'azione di riduzione e acquisto dei beni recuperati dalle donazioni*, in *Studi in onore di A. Torrente*, II, Milano, 1968, 613, 617 e segg.

¹¹⁾ «La petizione di eredità, promossa dai legittimari, trova valida opposizione da parte dell'erede testamentario, non essendo sufficiente a contestare la validità del testamento la sola presenza di legittimari, senza che abbia luogo in modo autonomo, l'azione di riduzione che

lungi dal valersi quale eccezione, alla richiesta integra una controdomanda» (Cass., 28 novembre 1987, n. 8780, in *Giust. Civ.*, 1988, I, 368).

¹²⁾ L. FERRI, *Legittimari*, cit., 264.

¹³⁾ Trib. Venezia, 15 luglio 1960, cit., 1416, 1418.

¹⁴⁾ Ancora, L. FERRI, *Legittimari*, cit., 266, poi costretto, in chiusura del suo bel libro a rinunciare alla quadratura del cerchio in termini di pura logica giuridica, per accogliere — mosso da ragioni di opportunità politica — la prescrizione decennale.

¹⁵⁾ *Contra*, già MOSCO, *Studi sulla successione necessaria*, 1939, 196 e segg.

¹⁶⁾ Rinvio al mio *I legittimari*, Milano, 2002, 560 e segg., per indicazioni bibliografiche; cui *adde* il cenno di CARRARO, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1977, 869, nota 8.

¹⁷⁾ VITUCCI, *Prescrizione e diritto successorio*, in *Riv. Notar.*, 1990, 70.

¹⁸⁾ App. Napoli, 27 agosto 1946, in *Dir. e Giur.*, 1947, 92.

¹⁹⁾ Di recente, Cass., 25 novembre 1997, n. 11809, in *Giust.*, 1998, 865, e Id., 7 agosto 1996, n. 7259, *ivi*, 1996, 3365; risalendo indietro nel tempo, App. Napoli, 14 febbraio 1969, in *Dir. e Giur.*, 1970, 121; Trib. Napoli, 21 dicembre 1963, in *Temi napoletana*, I, 1964, 48; Id. Arezzo, 20 febbraio 1948, in *Foro It.*, 1949, I, 1131.

²⁰⁾ Così la lontana App. Venezia, 14 luglio 1930, in *Foro delle Venezie*, 1930, 768; cfr., per donazioni prematrimoniali, Trib. Fermo, 26 giugno 1954, in *Foro It.*, 1955, I, 1271 e segg.

²¹⁾ Cass., 7 maggio 1987, n. 4230, in *Mass. Foro It.*, 1987; App. Cagliari, 30 giugno 1962, in *Riv. Giur. Sarda*, 1962, 467.

glio, alla luce della disposizione comune di cui all'art. 2935 c. c.: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Su tale norma, nello specifico della legittima, converge l'attenzione degli interpreti di norme successorie. Con cautela sensibile all'interesse ed alla qualità di legittimario, si fa slittare il *dies a quo* ad esempio al momento dell'acquisto dello status di figlio naturale²²⁾, oppure — ma il punto è discusso e confutato proprio nella sentenza che qui si annota — alla data di pubblicazione del testamento²³⁾.

Le motivazioni addotte dalla Cassazione per negare quest'ultimo riferimento cronologico appaiono convincenti; da notare anche il distinguo tra lesione «attuale» e «potenziale» della legittima.

Il *vulnus* all'integrità della quota di riserva in effetti sembra concretizzarsi diversamente nel tempo, a seconda del tipo di disposizione a favore di soggetti non legittimari. L'attenzione della Corte peraltro si appunta pressoché esclusivamente sull'istituzione a titolo universale; passa invece inosservato il legato, che pure può integrare il pregiudizio alle ragioni dei legittimari (art. 457, 3° comma, c. c.), essendo anch'esso — non meno di un'istituzione ereditaria (art. 558, 1° comma, c. c.) — in grado di svuotare il patrimonio relitto al punto da renderlo incapiente. Comunque, nella logica delle Sezioni unite, atteso il modo con cui di regola si acquista il legato (art. 649 c. c.), il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di riduzione di disposizioni a titolo particolare non dovrebbe discostarsi dall'apertura della successione: a tale momento la lesione si concretizza ed attualizza. Analogamente, in presenza di donazioni pregiudizievole, lo stesso *dies a quo* ancora coincide con il giorno della morte, come rileva la stessa Cassazione. Prima, al periodo *ante mortem*, risale tutt'al più l'acquisto dello status, cui è connessa la qualità di legittimario.

Quest'ultimo rilievo solleva, semmai, l'interrogativo circa il tempo in cui si diventa legittimari²⁴⁾, *rectius* a quale data risale l'acquisto del diritto di legittima. Questione non secondaria per quanto qui interessa: accertato l'*an* del diritto, si tratta di stabilire infatti il momento a partire dal quale esso può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2935 c. c.

A tale domanda si può intanto rispondere osservando che, senz'altro, non sussistono elementi sufficienti per affermare una tutela dei legittimari anticipata rispetto al tempo della morte del *de cuius*²⁵⁾. Ciò che, pur implicitamente, risulta anche dalla sentenza in esame. Di conseguenza, il dubbio non può cadere sul periodo *ante mortem*, essendo invece tutto posticipato: *dies a quo*, per quel che qui interessa, può essere o la data dell'aperta successione, o una successiva. *Tertium non datur*. Se poi fosse vera la seconda ipotesi, si pone l'ulteriore quesito su quale sia, ai fini del decorso della prescrizione dell'azione di riduzione, il corretto riferimento cronologico *post mortem*.

4. Che l'istituzione ereditaria sia idonea a recare pregiudizio ai diritti che la legge riserva ai legittimari solo con l'accettazione da parte del beneficiario, è l'assunto fondamentale della Corte. E non c'è dubbio che esso sia fondato: l'irrevocabilità dell'accettazione dell'eredità (*semel heres semper heres*) fa sì che la lesione della legittima, a quel punto, assuma definitiva consistenza. Se prima, in presenza della sola vocazione, era allo stato per così dire potenziale, magari del tutto latente, con l'accettazione si realizza, producendo effetti che soltanto *ope iudicis* potranno essere rimossi.

Ma, ammesso che la prescrizione dell'azione di riduzione decorra *post mortem*, a partire dall'accettazione ereditaria più esattamente, non si possono tuttavia non rilevare alcune dissonanze effettuali.

Così, ad esempio: l'effetto (acquisitivo) dell'accettazione ereditaria retroagisce all'apertura della successione (art. 459 c. c.) e, dunque, anche il *vulnus* recato alla legittima dovrebbe retrodatarsi. Dallo stesso istante della morte, di regola, decorre la prescrizione del diritto di accettare la vocazione ereditaria (art. 480 c. c.). Per quanto possa lasciar perplessi²⁶⁾, anche sotto il profilo del decorso del tempo la situazione del chiamato all'eredità è spesso assimilata, se non del tutto identificata, a quella del legittimario pretermesso. Si guardi poi all'art. 556 c. c.: fotografa, ricostruisce, valuta «al tempo della morte» i cespiti per ricavarne, prima la quota indisponibile e — per differenza — quella disponibile; l'accertamento della lesione si riferisce dunque al tempo della morte, non prima né dopo.

Come si vede, dai pur limitati riscontri normativi riferiti non assume rilevanza alcuna il momento dell'accettazione ereditaria; sembra che tutto debba invece ricondursi all'apertura della successione.

D'altra parte, altri punti di riferimento temporale — successivi al tempo della morte — si possono pure rinvenire: l'azione per l'annullamento del testamento in caso d'incapacità, ad esempio, riporta l'attenzione sul «giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie» (art. 591, 3° comma, c. c.; cfr. anche art. 606, 3° comma, c. c.), da taluno ricondotta all'accettazione ereditaria²⁷⁾.

Nella molteplicità di *dies a quo* reperibili nel libro secondo «Delle successioni»²⁸⁾, il codice si spinge persino oltre: in tema di impugnazione del testamento per vizi del volere, il riferimento cronologico è il «giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore» (art. 624, 3° comma, c. c.). Quel «si è avuta notizia» è di dubbia interpretazione. Tra la presa di effettiva conoscenza da parte del legittimato attivo alla mera conoscibilità del vizio, quest'ultima opzione pare per più ragioni persuasiva: per l'impersonalità dell'espressione usata, per un necessario raccordo con la norma comune di cui all'art. 2935 c. c., per un'esigenza di coerenza interna al sistema successorio²⁹⁾.

Queste ultime istanze non sembrano estranee neppure alla fattispecie

²²⁾ MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 320. Cfr. anche Cass., 7 aprile 1990, n. 2923, in *Giust. Civ.*, 1991, I, 711 e segg.; Trib. Genova, 6 giugno 1990, *ivi*, 1990, I, 2416 e segg. Quanto all'art. 480 c. c., cfr. Corte cost., 29 giugno 1983, n. 191, in *Foro It.*, 1983, I, 2074.

²³⁾ Cass., 15 giugno 1999, n. 5920, in *Giur. It.*, 2000, I, 2, 924 e segg., e in *Vita Notar.*, 1999, 1252 e segg., con nota critica di SAMMARTANO, *Termine decennale nella successione*; consenziente, mi pare, GABRIELLI, *Rapporti familiari e libertà di testare*, in *Famiglia*, 2001, 23, mentre CARBONE, voce «Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima», in *Digesto Civ.*, VII, Torino, 1997, 620, prospetta la pubblicazione del testamento lesivo tra le deroghe alla decorrenza dall'aperta successione. Cfr. App. Trento, 19 dicembre 1998, in *Gius.*, 1999, 565; Cass., 17 gennaio 1970, n. 99, in *Mass. Foro It.*, 1970.

²⁴⁾ Per una più ampia analisi di tale aspetto mi permetto di rinviare a BUCCELLI, *Il tempo del legittimario*, in *Scritti in memoria di V.E. Cantelmo*, a cura di R. Favale, B. Marucci, I, Napoli, 2003, 239 e segg.

²⁵⁾ Neppure in caso di lesione della quota di riserva provocata da un negozio simulato: Cass., 6 novembre 1986, n. 6493, che cassava App. Ancona, 1° marzo 1983, in *Giur. It.*, 1984, I, 2, 491 e segg., con nota critica di D'AMBROSIO, *Sulla prescrizione dell'azione di simulazione*.

²⁶⁾ V. infatti, *infra*, nota 36.

²⁷⁾ C. M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, Milano, 1989, 571; cfr., peraltro, Cass., 4 marzo 1983, n. 1635, in *Giur. It.*, 1983, I, 1, 868.

²⁸⁾ Per un quadro complessivo, VITUCCI, in *Il Codice civile Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, 133 e segg.

²⁹⁾ Così VITUCCI, in *Il Codice civile Commentario*, cit., 136 e segg., che sull'ultimo punto sottolinea che «l'interprete del secondo libro dovrebbe tendere» al «risultato di non consentire che, trascorso un certo periodo di tempo, il fondamento degli acquisti a causa di morte sia ancora suscettibile di contestazione». Per la diversa tesi che equipara la «notizia» ex art. 624, 3° comma, c. c. alla conoscenza effettiva del vizio, cfr. MESSINEO, *Momento iniziale di prescrizione dell'azione di annulla-*

che qui direttamente interessa, anche se un'applicazione analogica dell'art. 624, 3° comma, c. c. all'azione di riduzione è preclusa dal carattere eccezionale ascrivito all'articolo in parola³⁰).

5. Nella comune interpretazione giurisprudenziale, la frase «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ex art. 2935 c. c., è intesa nel senso che il decorso della prescrizione è impedito solo da cause giuridiche e non da ostacoli di mero fatto, ad esempio l'ignoranza, pur incolpevole, da parte del titolare del diritto. Ogni diversa decorrenza legislativamente prevista è relegata nel novero delle deroghe od eccezioni alla regola³¹).

Ma l'assunto che le Sezioni unite acquisiscono da consolidati precedenti — tanto da dedicarvi lo spazio di una battuta³² — lascerebbe perplessa una dottrina: intanto «alcuni dati normativi presuppongono un impedimento di natura materiale» e talune delle norme successorie tra quelle sopra indicate, esemplificativamente, lo dimostrano. Poi, la «distinzione tra impedimenti giuridici e di fatto è quanto mai labile e dà luogo a prese di posizione caratterizzate da gravi incertezze». Ma — quel che più conta — «la norma dell'art. 2935 acquista un rilievo autonomo, soprattutto se sia interpretata nel senso che essa si riferisca in genere (secondo criteri che andranno via via individuati in relazione agli interessi che il legislatore intende tutelare) alle ipotesi in cui esista un ostacolo a un esercizio consapevole e utile del diritto (per alcune ipotesi significative nella loro singolarità, forse solo apparente, si vedano gli artt. 480, 591, 606)»³³).

Citando illustri traduttori delle pandette windscheidiane (la prescrizione decorre nel «perdurare di un fatto che sia in opposizione al titolare del diritto»), lo studioso della prescrizione considera l'art. 2935 c. c. lacunoso (perché contenente «indicazioni prive di specificità») e, quindi, tale da impegnare l'interprete in «sottili questioni implicite nei concetti di esercizio del diritto e di possibilità attuale che il diritto sia fatto valere». E tuttavia lo stesso autore enuclea un criterio generale, oggetto di puntuale verifica in un ventaglio esteso di ipotesi: in base ad un'«impostazione che ha riguardo all'interesse tutelato», la prescrizione decorre «dal momento in cui, pur essendo attuale l'interesse del titolare del diritto, questi non si sia attivato per ottenere la realizzazione». In altri termini: «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» è quello in cui «l'interesse, pur potendo realizzarsi, comincia ad essere insoddisfatto per inerzia o mancata reazione del titolare del diritto»³⁴). Applicando tali enunciati all'ipotesi che qui interessa, la medesima dottrina deduce il *dies a quo* dell'azione di riduzione, il giorno dell'aperta successione cioè. Senza distinguere tra istituzione ereditaria e legato³⁵),

accostando³⁶) il diritto di accettare l'eredità a quello, proprio dei legittimari, di chiedere la reintegrazione della quota loro riservata.

Tale soluzione — a differenza di quella della Corte di legittimità — si armonizza con alcune norme successorie prima citate; dovrebbe inoltre valere in ogni caso, a prescindere da fatti successivi all'apertura della successione: il fatto che il legittimario abbia scoperto in epoca successiva la lesione della propria quota di riserva³⁷), come pure il rinvenimento o la pubblicazione, a distanza di tempo, di un testamento pregiudizievole³⁸).

6. Proprio tali ultime sopravvenienze inducono ad una riflessione ulteriore, forse utile per integrare la prospettiva in cui si muove la Casazione.

Si consideri la più consueta e probabile sequenza di eventi di una successione in cui sia coinvolto un legittimario.

Costui, all'apertura della successione, quasi per certo è consapevole di esser tale e, quindi, di poter vantare specifiche pretese successorie. A tal fine, infatti, supposto che gli sia noto lo *status* che lo legava al congiunto (art. 536 c. c.), gli è sufficiente venire a conoscenza della morte del familiare. Di tali presupposti, in linea di fatto, ben difficilmente il legittimario è all'oscuro, visti gli stretti rapporti familiari che lo legavano al *de cuius*. Se coesistenti, quei requisiti lo legittimeranno appunto a far valere diritti tanto sul *relictum* che sul *donatum*. Di conseguenza egli si comporterà, sappia o meno di pregiudizi recati nei suoi confronti da non meglio conosciute disposizioni testamentarie. Certo: se già *ab origine* ne fosse al corrente, potrà esperire l'*actio interrogatoria* di cui all'art. 481 c. c., come dice la Corte, sì da indurre il chiamato (o i chiamati) a lui preferito ad accettare, per poi prontamente reagire, se del caso, con l'azione di riduzione. Altrimenti, fintantoché ad esempio un testamento olografo lesivo dei suoi diritti non sia stato rinvenuto e nessuno abbia fatto valere diritti su di esso fondati, il legittimario semplicemente non sa, versando in stato di obiettiva ignoranza. Per quanto tale carenza di elementi conoscitivi non sia a lui imputabile, il non sapere appunto — si è visto — dovrebbe relegarsi tra gli impedimenti di fatto, come tali irrilevanti ai fini del decorso della prescrizione, compresa quella inerente l'azione di riduzione³⁹).

Ma, a ben vedere, non sarà che nella fattispecie delineata facciano addirittura difetto i presupposti per il decorso della prescrizione in esame?

Se essa, in generale, non «decorre prima che, nell'ambito del rapporto, si sia manifestato un fatto di «opposizione al diritto», e cioè una divergenza fra la tutela concessa in astratto al titolare e il godimento concreto di essa»; se dunque il *dies a quo* attiene al momento della

mento per vizio della volontà testamentaria, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1961, 1073 e segg., in particolare 1079.

³⁰) Secondo Cass., 27 giugno 1992, n. 8063, l'art. 624, 3° comma, c. c. rientra tra i casi eccezionali in cui, in deroga al principio generale di cui all'art. 2935 c. c., il legislatore attribuisce rilevanza ad un'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto.

³¹) Cfr. Cass., 18 settembre 1997, n. 9291, in *Rep. Foro It.*, 1997, voce «Prescrizione e decadenza», n. 14 e, più di recente, *Id.*, 23 luglio 2003, n. 11451.

³²) Testualmente: «del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte secondo il quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rilevano gli impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto».

³³) BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile. Norme, soggetti e rapporto giuridico*, I, I, Torino, 1987, 391 e nota 285.

³⁴) VITUCCI, in *Il Codice civile Commentario*, cit., 78 e segg., 145 e segg., che cita FADDA e BENSA, *Note dei traduttori al secondo libro*, in WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, IV, rist., Torino, 1930, 613.

³⁵) Tra l'altro, la soluzione adottata dalle Sezioni unite introduce un

distinguo tra eredità e legato quanto a capacità di pregiudicare la legittima, mentre tra le due disposizioni testamentarie non esiste alcuna disparità di trattamento, almeno in termini quantitativi (art. 558, 1° comma, c. c.).

³⁶) Nel senso che all'un diritto «si connette» l'altro. Mi pare che, con tale espressione, VITUCCI, in *Il Codice civile Commentario*, cit., 140, concepisca in parallelo accettazione ereditaria ed esercizio dell'azione di riduzione. Assunto peraltro non del tutto pacifico, almeno in dottrina (nota 16 per indicazioni bibliografiche). Ad ogni modo, se l'esercizio dell'azione di riduzione dovesse equivalere ad accettazione tacita dell'eredità, occorrerebbe di conseguenza applicare l'art. 480 c. c. (cfr. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile*, cit., 247, nota 38).

³⁷) Cass., 7 maggio 1987, n. 4230.

³⁸) Cass., 18 ottobre 1988, n. 5666, in *Giur. It.*, 1989, I, 1, 460 e segg.; sulla tardiva pubblicazione, cfr. App. Venezia, 26 gennaio 1970, in *Corti Brescia, Venezia e Trieste*, 1970, 175.

³⁹) Così, in particolare, Cass., 25 novembre 1997, n. 11809.

«mancata soddisfazione dell'interesse tutelato»⁴⁰), non sarà che quel legittimario, ignaro com'è del testamento per lui pregiudizievole, ad altro non penserà se non ad esercitare i diritti che *ex lege* gli spettano ai sensi degli artt. 565 e segg. c. c., i quali sono comprensivi anche della quota minima di riserva (art. 553 c. c.)? In qualità di chiamato all'eredità, egli potrà accettare o no, ma accettando la pur apparente vocazione *ab intestato* a lui diretta avrà diritto a farsi consegnare i beni dell'asse ereditario che non fossero già nel di lui possesso (art. 1146, 1° comma, c. c.). A quel punto, ove venga alla luce un atto *mortis causa*, potrebbe essergli eccepita una qualche disposizione contraria ai suoi diritti acquisiti. Ma quest'ultima, seppur lesiva della legittima, non dispierebbe effetti, essendo pertanto inutile l'azione di riduzione, poiché, rispetto alla sopravvenuta scoperta di un testamento di cui non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare legati «con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta» (art. 483, 2° comma, c. c.)⁴¹.

Se così è, non mi sembra che il legittimario, dal giorno dell'aperta successione in avanti, non possa far valere alcun diritto di natura successoria: in base agli elementi noti, egli potrà far valere la qualità di chiamato *ex lege* e, in tale contesto, non avrà interesse ad agire in riduzione, salvo naturalmente il pregiudizio che dovesse derivargli da donazioni, rispetto alle quali — come detto — *dies a quo* è comunque l'apertura della successione.

Delle due l'una allora: o l'accettazione della suddetta vocazione legittima si consolida definitivamente a suo vantaggio, laddove il beneficiario di una diversa e contrastante disposizione testamentaria a titolo universale non abbia manifestato reazione di sorta, finendo con l'essere impossibilitato a far valere il suo diritto di accettare, perché prescritto (art. 480 c. c.). Se invece il chiamato non legittimario dovesse accettare in tempo, entro i dieci anni concessigli, emergerà in tal modo quell'«opposizione al diritto» di cui si diceva, per cui dalla «mancata soddisfazione dell'interesse tutelato» correrà il *dies a quo*. Ma, in tal caso, il legittimario leso sarà anche in condizione di rimediare con l'azione di riduzione, in pari tempo prescrivibile.

7. Di là da perplessità e considerazioni che si possono avanzare, il principio dettato dalle Sezioni unite dev'essere inserito nel regime della

prescrizione riferito all'azione di riduzione. Regime che non sarà superfluo sinteticamente rammentare.

Sfornato per prescrizione il diritto del legittimario pretermesso, è esclusa la comunione ereditaria, *ergo* non si potrà richiedere la divisione, né il conferimento del *donatum* né «rivendicare» beni relitti⁴².

Prescritta l'azione di riduzione, diventa anche inammissibile — per «mancanza della condizione dell'interesse ad agire»⁴³ — l'azione ad essa preordinata di accertamento della simulazione di donazioni «mascherate»⁴⁴.

Non si perde invece il diritto di agire in riduzione — l'art. 481 c. c. è norma eccezionale, riferibile soltanto al chiamato — a seguito di *actio interrogatoria* da parte dell'erede istituito. Quest'ultimo può tuttavia domandare l'accertamento del *quantum* della legittima, per verificare se la disposizione a suo favore sia o meno soggetta a riduzione⁴⁵.

Quanto al *dies ad quem*, il riferimento è alla data di proposizione della domanda di riduzione (non a quella di divisione)⁴⁶.

Trattandosi di prescrizione, il decorso del periodo decennale può subire sospensioni ed interruzioni⁴⁷, anche se Cass., 7 agosto 1996, n. 7259⁴⁸) ritiene inapplicabile l'art. 2943 c. c., riferendosi tale disposizione ai soli diritti di credito⁴⁹. Qualificazione, quest'ultima, che — come dicevo — tende ad essere generalmente esclusa.

Gli atti interruttivi devono essere diretti in modo univoco a far valere il diritto del legittimario verso il soggetto passivo della riduzione⁵⁰: «è atto interruttivo, ad esempio, la proposizione, nel decennio, della domanda di riduzione»⁵¹; non però la domanda giudiziale proposta da un legittimario diverso da quello che invoca l'effetto interruttivo⁵². Neppure la pretesa rivolta a destinatario diverso dal soggetto passivo della riduzione lo è.

Oltre che dalla proposizione della domanda, pur se inammissibile⁵³, la prescrizione è altresì interrotta dal riconoscimento del diritto, *ex art.* 2944 c. c.⁵⁴.

Quanto infine agli effetti, l'interruzione opera solo a favore del legittimario che ha compiuto l'atto interruttivo, non estendendosi a favore di altri eventuali legittimari.

ANDREA BUCELLI

⁴⁰) Frasi tratte da VITUCCI, voce «Prescrizione. Diritto civile», in *Enc. Giur. Treccani*, XXIV, Torino, 1991, 8.

⁴¹) Arg. dall'art. 483 c. c., per sostenere l'insussistenza di due autonomi diritti di accettazione dell'eredità (con distinti termini di prescrizione), Cass., 18 ottobre 1988, n. 5666, cit., 461.

⁴²) Cass., 23 ottobre 1954, n. 4037, in *Foro It.*, 1955, I, 7 e seg.; Id., 10 maggio 1967, n. 956, in *Mass. Foro It.*, 1967.

⁴³) MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 334.

⁴⁴) Così, ad esempio, App. Milano, 29 novembre 1968, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1969, 146.

⁴⁵) AZZARITI, *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, aggiornato da A. Iannaccone, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale commentata*, diretta da W. Bigliavi, Torino, 1997, 318 e seg.

⁴⁶) Cass., 17 gennaio 1970, n. 99, in *Mass. Foro It.*, 1970.

⁴⁷) Cass., 10 luglio 1978, n. 3462, in *Mass. Foro It.*, 1978.

⁴⁸) In *Mass. Foro It.*, 1996.

⁴⁹) Di ciò è convinto GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, a cura di magistrati e docenti, Torino, 1971, 345, 356; cfr. anche Cass., 25 novembre 1997, n. 11809, nonché App. Venezia, 13 gennaio 1976, in *Giur. di Merito*, 1980, 860.

⁵⁰) Cass., 22 luglio 1960, n. 2096, in *Rep. Foro It.*, 1960, voce «Successione», n. 83.

⁵¹) BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1993, 81.

⁵²) Cass., 5 dicembre 1966, n. 2845, in *Mass. Foro It.*, 1966.

⁵³) Cass., 7 maggio 1987, n. 4230, in *Mass. Foro It.*, 1987.

⁵⁴) Cfr. Cass., 15 luglio 1966, n. 1910, in *Foro Pad.*, 1967, I, 140.